



DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

REGOLAMENTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di operatività del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università degli Studi dell'Insubria, istituito con Decreto Rettorale n. 1972 del 06.12.1995, da qui in poi denominato "*Dipartimento*".
La denominazione del Dipartimento è stata modificata in " "Dipartimento di Medicina Sperimentale" con DR n. 15598 del 15/01/2010, a decorrere dal 01/01/2010.
2. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento risultano indicati nel Decreto istitutivo.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento è sede istituzionale dell'attività di ricerca. E' unità di gestione e gode di autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.
2. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove e coordina l'attività di ricerca del Personale afferente al Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Ricercatore;
 - b) organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su Contratto o Convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati o Centri Scientifico-Culturali pubblici e privati;
 - c) dispone delle risorse assegnate, anche per il reclutamento di Personale Amministrativo e Tecnico di ruolo e non di ruolo, e cura la loro più efficiente utilizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - d) stimola le collaborazioni di ricerca sia interne che esterne e coordina l'utilizzo delle risorse umane e strumentali;
 - e) organizza e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei Dottorati di Ricerca;

Art.3

Composizione del Dipartimento

1. Fanno parte del Dipartimento i Docenti (Professori e Ricercatori Universitari), il Personale Tecnico-Amministrativo, gli assegnisti e gli iscritti al Dottorato di Ricerca, che afferiscono al Dipartimento stesso secondo le modalità previste dallo Statuto di Ateneo.
2. Possono operare nel Dipartimento gli Assegnisti, gli iscritti al Dottorato, i borsisti, i collaboratori esterni ed il personale di altre amministrazioni, che partecipano alle attività di ricerca e didattiche che si svolgono nelle strutture del Dipartimento.

Titolo II

ORGANI DEL DIPARTIMENTO E LORO FUNZIONI

Art. 4

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore.

Art. 5

Nomina e durata in carica del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno o, in caso di indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia, tra i Professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Direttore uscente il Professore di prima fascia più anziano definisce il calendario delle sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima seduta ed a maggioranza relativa nelle sedute successive. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Professore anziano nel rispetto delle rilevanti regolamentazioni di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per due sole volte.

Art. 6

Attribuzioni e compiti del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
2. Il Direttore:
 - a) promuove e coordina le attività del Dipartimento;
 - b) designa, tra i Professori del Dipartimento, un Vice Direttore, nominato con Decreto del Rettore. Il Vice Direttore fa le veci del Direttore in caso di assenza o di impedimento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
 - e) promuove e garantisce l'utilizzo coordinato della strumentazione scientifica e didattica in dotazione al Dipartimento;
 - f) predispone un piano annuale di utilizzo delle risorse umane e materiali, e di definizione degli interventi per la ricerca e la didattica, secondo gli orientamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento;
 - g) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale Tecnico/Amministrativo nonché di strutture adeguate per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca nonché per lo svolgimento dell'attività didattica;
 - h) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti: I) utilizzazione dei fondi in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento; II) eventuali esigenze di adattamento sopravvenute in corso d'anno; III) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio;



- i) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare circostanza di necessità e urgenza, il Direttore può assumere provvedimenti di spese, contabili e di organizzazione che saranno portati all'approvazione del Consiglio di Dipartimento nei tempi più brevi.

Art. 7

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
 - a) i Docenti di ruolo e fuori ruolo afferenti al Dipartimento;
 - b) un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo;
 - c) un rappresentante degli iscritti al Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento
 - d) il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
2. I rappresentanti delle componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica rispettivamente tre e due anni.
3. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, sono indette dal Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato e devono tenersi entro i successivi trenta giorni. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum le votazioni vengono ripetute con cadenza settimanale. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Direttore nel rispetto delle rilevanti regolamentazioni di Ateneo.
4. Le deliberazioni concernenti i pareri su reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna e quelle che riguardano le persone dei Docenti sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Docenti della fascia corrispondente e di quelle superiori.
5. Sulle questioni relative all'organizzazione didattica del Dottorato partecipano, senza diritto di voto, il Personale Tecnico-Amministrativo ed i Dottorandi.
6. Persone esterne al Consiglio di Dipartimento possono essere invitate dal Direttore a partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 8

Funzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Il Consiglio in particolare:

- a) approva, su relazione del Direttore e del Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale Tecnico/Amministrativo;
- b) stabilisce annualmente i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'utilizzo coordinato delle risorse umane e materiali, inclusi gli spazi assegnati dall'Ateneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- c) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti;
- d) può proporre al Senato Accademico modifiche al decreto istitutivo o la disattivazione del Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
- e) delibera sulle richieste di afferenza, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;
- f) esprime parere sulla frequenza al Dipartimento da parte di assegnisti, iscritti al dottorato, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni;

- g) esprime parere sul reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna. Esprime altresì parere sulle chiamate dei Professori da parte delle Facoltà, nei Settori scientifico disciplinari di proprio interesse, con riferimento alle esigenze scientifiche ed alle risorse disponibili per l'attività scientifica;
 - h) formula proposte, nell'ambito delle sue competenze, in ordine ai piani di sviluppo dell'Università;
 - i) delibera sulle opportune variazioni di organico del Personale Tecnico/Amministrativo, in relazione alle mutate esigenze, e promuove la copertura dei posti vacanti in conformità alle disposizioni vigenti;
 - l) definisce, attraverso criteri oggettivi, le modalità di utilizzo del personale assegnato al Dipartimento, favorendo la partecipazione e la valorizzazione professionale dei singoli;
 - m) delibera in ordine alle proposte dei Consigli di Corso di Studio per l'utilizzazione del Personale Tecnico-Amministrativo per compiti di supporto all'attività didattica;
 - n) propone l'istituzione dei Dottorati e ne organizza le attività, anche in concorso con altre strutture interne o esterne all'Ateneo;
 - o) approva i Contratti e le Convenzioni con Enti Pubblici e privati, e ne definisce i criteri, nell'ambito delle sue competenze;
 - p) esprime parere su questioni attinenti la didattica, quando ciò sia espressamente previsto dallo Statuto, o su richiesta del Senato Accademico e della Facoltà.
2. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di Commissioni di lavoro, con funzioni propositive, nominate al suo interno.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio

- 1. Il Direttore, o chi legittimamente lo sostituisce, convoca e presiede il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi, e comunque quando ne ravvisi la necessità, o quando almeno un quinto dei membri ne facciano richiesta scritta.
- 2. La convocazione del Consiglio, con il relativo ordine del giorno, viene effettuata per iscritto e/o per via elettronica dal Direttore, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di adunanza, salvo casi di motivata urgenza; detta ultima specifica deve essere indicata sull'avviso di convocazione.
- 3. In circostanze di urgenza o quando ritenuto opportuno, il Direttore può disporre lo svolgimento di una valida riunione del Consiglio con strumenti telematici.
- 4. Gli argomenti soggetti a delibera devono essere indicati esplicitamente nell'ordine del giorno.
- 5. E' consentito l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno di una seduta da parte di Membri del Consiglio, previa richiesta scritta o per via telematica al Direttore.
- 6. Tutti gli atti ed i documenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta sono posti a disposizione degli aventi diritto, per la consultazione, contestualmente all'invio del relativo avviso di convocazione.
- 7. Ove non diversamente disposto dallo Statuto per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza, ma in ogni caso con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Tutte le riunioni del Consiglio possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

- 8. Delle adunanze del Consiglio del Dipartimento vengono redatti appositi Verbali.



9. Le delibere sono approvate seduta stante; i Verbali sono di norma approvati o seduta stante o nella seduta successiva. I Verbali sono consultabili da parte di tutti i componenti del Dipartimento.

Titolo III

NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 10

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria, ai Regolamenti di Ateneo ed alle Leggi.